



seduta del
10/03/2008
delibera
342

pag.
1

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 157 LEGISLATURA N. VIII

DE/GC/S02    Oggetto: Art. 36 comma 1 lett. cter LR 20/2001 - Definizione  
 0 NC                    delle competenze e delle modalità per l'accertamento  
                              della responsabilità disciplinare in capo ai dirigenti  
 Prot. Segr.            della Giunta regionale.  
 371

L'anno duemilaotto addì 10 del mese di marzo a Monsano presso la sede dell'impresa Chema Diagnostica - via Campania 2 si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario  | Presidente      |
| - Agostini Luciano   | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco    | Assessore       |
| - Ascoli Ugo         | Assessore       |
| - Carrabs Gianluca   | Assessore       |
| - Giaccaglia Gianni  | Assessore       |
| - Marcolini Pietro   | Assessore       |
| - Mezzolani Almerino | Assessore       |
| - Minardi Luigi      | Assessore       |
| - Petrini Paolo      | Assessore       |
| - Pistelli Loredana  | Assessore       |

Sono assenti:

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Giaccaglia Gianni.

### NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: S02
- alla P.O. di spesa: /
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

12 MAR 2008

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VIII**

**OGGETTO: Art.36, comma 1 lettera c.ter l.r.n.20/2001. Definizione delle competenze e delle modalità per l'accertamento della responsabilità disciplinare in capo ai dirigenti della Giunta regionale.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla posizione di funzione organizzazione e gestione del personale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio risorse umane e strumentali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di approvare l'allegato alla presente deliberazione concernente "Definizione delle competenze e delle modalità per l'accertamento della responsabilità disciplinare in capo ai dirigenti della Giunta regionale."

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Bruno Brandoni

*B. Brandoni*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Gian Mario Spacca

*Gian Mario Spacca*



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VIII**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il dipendente con qualifica dirigenziale, come ogni pubblico dipendente, può incorrere in responsabilità disciplinare, ogni qual volta che, agendo con dolo e colpa, non osservi le regole giuridiche preposte allo svolgimento delle attività di sua competenza e, quindi, dolosamente o colposamente non adempia gli obblighi oggetto della sua prestazione lavorativa, realizzando un inadempimento contrattuale. Da tale definizione discende che la responsabilità disciplinare concerne l'esattezza e la correttezza dei singoli adempimenti dell'attività del dirigente pubblico.

Il fondamento giuridico della responsabilità disciplinare è da ricavare dal richiamo contenuto nel comma 1 dell'art. 21 del d. lgs. n. 165/2001 che, disciplinando l'ipotesi della responsabilità dirigenziale, la differenzia dalla responsabilità disciplinare la cui regolamentazione è demandata all'art. 27 del CCNL dell'area delle Regioni ed autonomie locali - dirigenza siglato il 10/4/96.

Unica sanzione ivi prevista a carico del dirigente accertato responsabile è il licenziamento con o senza preavviso.

L'essenza del procedimento disciplinare si fonda sull'individuazione dell'ufficio procedimenti disciplinari, struttura specializzata in cui si concentrano tutte le attribuzioni in materia disciplinare a maggior garanzia di imparzialità evitando il cumulo nel datore di lavoro delle funzioni di "accusatore", "istruttore" e "giudice sanzionante la pena privata".

La norma da applicare è costituita dall'art. 55 del d.lgs. n. 165/2001 secondo cui «ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. ».

Dall'interpretazione dell'art. 55 si evince, quindi, che:

- a) l'u.p.d. costituisce l'organo competente a irrogare le sanzioni disciplinari e deve essere individuato dall'ente in modo istituzionale.
- b) tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'u.p.d. (che - testualmente e a conferma dell'esclusività di tale competenza - "contesta l'addebito", "istruisce il procedimento disciplinare" e "applica la sanzione"), mentre il capo della struttura in cui il dipendente lavora si limita a "segnalare" l'asserito addebito del dipendente all'u.p.d. .

Rapportando tali previsioni all'interno della struttura organizzativa della Regione così come delineata nella legge regionale n. 20 del 15 ottobre 2001 le competenze risultano così individuate.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VIII**

In primo luogo, la competenza in materia disciplinare nei confronti dei dirigenti è incardinata, a seguito di deliberazione della Giunta regionale, in capo al dirigente del servizio risorse umane e strumentali. L'esercizio di tale potestà è attivato su segnalazione del segretario generale dell'ente in quanto organo tecnico apicale della struttura organizzativa a cui è riconducibile la superiorità gerarchica nei confronti dei dirigenti dei servizi e, in collaborazione con il comitato di direzione, nei confronti dei dirigenti delle posizioni di funzione e di progetto.

La fase istruttoria è caratterizzata dalla collegialità in sede di valutazione degli elementi di fatto e di diritto al fine di garantire il necessario approfondimento delle questioni.

Il presente atto organizzativo prevede la necessità del parere obbligatorio e vincolante al Comitato dei garanti nel caso in cui la condotta contestata rivesta anche profili di responsabilità dirigenziale. La scelta di tale passaggio procedurale è motivata da alcune pronunce giurisprudenziali le quali hanno evidenziato, pena la nullità dell'irrogazione della sanzione, la necessità di tale procedura complessa ogni qual volta gli addebiti contestati contengono congiuntamente anche profili di responsabilità di risultato come previsto dall'art. 23 CCNL dell'area dirigenziale Regioni ed autonomie locali del 10/4/1996 come modificato dall'art. 14 del CCNL del 23/12/1999.

Anche alcuni contratti collettivi e, specificamente delle aree dirigenziali III e IV, hanno recepito l'orientamento subordinando l'intimazione del licenziamento disciplinare al parere del Comitato dei garanti, parere normalmente richiesto in presenza della sola responsabilità dirigenziale.

La presente proposta di deliberazione è stata inviata in data 19 dicembre 2007 alle organizzazioni sindacali della dirigenza al fine di sollecitare proposte e suggerimenti nonché eventuali interventi correttivi alla bozza d'atto in una ottica di collaborazione e correttezza reciproca.

Il responsabile del procedimento

Federica Conti

VISTO

Il Dirigente della Posizione di Funzione  
Organizzazione e Gestione del Personale

Daniela Del Bello



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VIII

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente del servizio  
Sauro Brandoni

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta  
Bruno Brandoni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VIII

Definizione delle competenze e delle modalità per l'accertamento della responsabilità disciplinare in capo ai dirigenti della Giunta regionale.

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente atto individua le competenze e detta le modalità per l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei dirigenti della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 27, commi 1, 2 e 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni e EELL area dirigenza sottoscritto in data 10/4/1996 e s.m. ed integrazioni.

Art. 2  
(Competenza)

1. Ai sensi della DGR n. 341 del 10/3/2008 le funzioni disciplinari nei confronti del personale dirigenziale sono svolte dal dirigente del servizio risorse umane e strumentali.
2. Il dirigente del servizio risorse umane e strumentali è competente per la contestazione dell'addebito, per l'istruttoria del procedimento disciplinare, per l'adozione del provvedimento finale.
3. Per l'esercizio di tali funzioni si avvale dell'ufficio di cui al successivo articolo 3.

Art. 3  
(Organizzazione dell'upd)

1. Nell'esercizio dell'attività istruttoria il dirigente del servizio risorse umane e strumentali è coadiuvato da un funzionario appartenente alla struttura competente in materia di organizzazione e gestione del personale.
2. Qualora gli adempimenti istruttori siano di particolare complessità il funzionario può essere coadiuvato da un'altra unità di personale.

M



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VIII**

Art. 4  
(Segnalazione)

1. Il segretario generale, qualora venga a conoscenza di gravi inadempienze a carico di dirigenti di servizio, invia al dirigente del servizio risorse umane e strumentali una dettagliata relazione contenente la descrizione circostanziata dei fatti oggetto di valutazione.
2. Qualora la segnalazione attenga gravi inadempienze commesse da un dirigente incaricato di una posizione di funzione o di progetto la segnalazione è effettuata dal segretario generale su proposta del comitato di direzione.
3. Tale segnalazione avviene entro venti giorni dall'avvenuta formale conoscenza di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare a carico di un dirigente regionale.

Art. 5  
(Competenza alla contestazione degli addebiti)

1. Il dirigente del servizio risorse umane e strumentali, a seguito della segnalazione di cui al precedente articolo 4, dopo una sommaria valutazione, contesta gli addebiti. La contestazione degli addebiti è effettuata con la procedura di cui ai successivi articoli.

Art. 6  
(Contestazione degli addebiti)

1. La contestazione, redatta in maniera precisa e circostanziata, è notificata all'interessato entro venti giorni decorrenti dalla segnalazione di cui all'art. 4.
2. La comunicazione dell'addebito, oltre a contenere l'indicazione analitica dei fatti contestati, può specificare il termine, non inferiore a cinque giorni, concesso per la presentazione di eventuali giustificazioni o controdeduzioni scritte.
3. La comunicazione dell'addebito avviene mediante consegna a mani proprie al soggetto passivo che firma per ricevuta oppure a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzo ad essa equipollente.
4. Ai sensi dell'art. 1335 c.c. l'atto si presume conosciuto nel caso in cui giunge all'indirizzo del lavoratore. In caso di mancato recapito per assenza dei destinatari la presunzione di conoscenza ex articolo 1335 c.c. opera con



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VIII**

il rilascio dell'avviso di compiuta giacenza. Nel caso di irreperibilità, ai fini della notifica, si applicano le norme previsti dal codice di procedura civile per la notifica degli atti giudiziari.


5. Il rifiuto di ricevere l'atto non incide sulla validità e tempestività della contestazione.
6. Nel caso in cui nei confronti del dirigente si attivi un procedimento penale la contestazione dell'addebito avviene solo a seguito della conoscenza del provvedimento di rinvio a giudizio. In tal caso il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla conclusione di quello penale fatta eccezione per l'ipotesi disciplinata al successivo comma 7.
7. Nel caso in cui i fatti contestati come reato dall'autorità penale siano di gravità tale da inficiare o minare il rapporto fiduciario con l'amministrazione, il procedimento disciplinare non è sospeso.

Art. 7

(Audizione del dirigente)

1. Qualora l'attività istruttoria non richieda particolari oneri, la comunicazione dell'addebito può contenere altresì l'indicazione della data nella quale viene disposta l'audizione del dirigente.
2. La comunicazione dell'audizione reca l'avviso che il dirigente può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale, mediante procura, da depositare presso il servizio risorse umane e strumentali. All'audizione possono essere presenti:
  - per l'Amministrazione: il dirigente del servizio risorse umane e strumentali coadiuvato dal funzionario di cui all'art. 3;
  - per la parte interessata: il dirigente con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale munito di procura.
3. La convocazione per l'audizione è effettuata avanti al consiglio di disciplina di cui all'art. 9.
4. Dell'audizione viene redatto apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti intervenute.
5. In tale sede il dirigente o il procuratore di parte può produrre memorie difensive, eventuali note nonché la richiesta di prove testimoniali specificando l'oggetto della testimonianza.
6. Qualora il dirigente non si presenti all'incontro, l'Amministrazione, decorsi 15 giorni da tale data potrà, nei 15 giorni successivi, adottare il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.





**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VIII**

**ART. 8**

**(Attività istruttoria)**

1. Il dirigente servizio risorse umane e strumentali può disporre l'audizione di testimoni comunicandone precedentemente i nominativi e l'oggetto della testimonianza al dirigente, l'acquisizione di atti e documenti attinenti i fatti contestati. L'audizione di eventuali testimoni è effettuata avanti al consiglio di disciplina di cui all'art. 9.
2. Ogni testimonianza è verbalizzata e sottoscritta.
3. Il dirigente od un suo rappresentante può prendere visione di tutti gli atti riguardanti il procedimento.

**Art. 9**

**(Consiglio di disciplina)**

1. Il dirigente del servizio risorse umane e strumentali nella valutazione degli elementi di fatto e di diritto è coadiuvato dal consiglio di disciplina composto dal segretario generale, dal dirigente della posizione di funzione organizzazione e gestione del personale, da un legale dell'avvocatura regionale e da un consulente esperto nelle materie che formano oggetto del procedimento.

**ART. 10**

**(Conclusione della fase istruttoria)**

1. Al termine della fase istruttoria il consiglio di disciplina, predispone una relazione nella quale vengono illustrati i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche, le relative conclusioni e la proposta di provvedimento conclusivo.
2. La relazione unitamente al fascicolo della procedura disciplinare sono trasmessi al Presidente per la relazione alla Giunta regionale ed al dirigente del servizio risorse umane e strumentali per l'adozione del provvedimento conclusivo.
3. Degli esiti della fase istruttoria viene data comunicazione al dirigente.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VIII**

**Art. 11  
(Comitato dei garanti)**

1. Qualora i fatti contestati siano conseguenza di una condotta del dirigente che abbia comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi o comunque che sia stata assunta in violazione delle direttive dell'organo politico il dirigente del servizio risorse umane e strumentali, ai fini del recesso dal contratto, chiede specifico parere al Comitato dei garanti costituito e disciplinato con criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.

**ART. 12  
(Provvedimento conclusivo)**

1. Al termine della fase istruttoria il dirigente del servizio risorse umane e strumentali, tenuto conto anche degli esiti del consiglio di disciplina e acquisito l'eventuale parere del comitato dei garanti, determina la archiviazione o adotta l'atto di risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Il provvedimento conclusivo contiene nel dettaglio le motivazioni che lo hanno determinato.

**ART. 13  
( Impugnazione delle sanzioni disciplinari)**

1. Il lavoratore, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnare l'atto di risoluzione del rapporto di lavoro avanti al giudice ordinario.
2. Il lavoratore inoltra l'istanza di impugnazione entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Decorso inutilmente tale termine, l'atto di risoluzione del rapporto di lavoro diviene esecutivo.

**Art. 14  
(Responsabilità disciplinare  
del dirigente del servizio Risorse umane e strumentali)**

1. Qualora il fatto contestato attenga alla condotta del dirigente del servizio risorse umane e strumentali il potere disciplinare viene esercitato in tutte le



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VIII**

sue fasi dal segretario generale coadiuvato dai funzionari dell'upd secondo le modalità di cui ai precedenti articoli.

Art. 15  
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali nonché le norme del decreto legislativo n. 165/2001 in materia disciplinare.

✓  
L. 20